



Città di Trapani

Provincia di Trapani

3°Settore - Sportello Unico Attività Produttive

# PIANO URBANO

RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE  
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI  
PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO

# REGOLAMENTO

*art.3 e 4 D.A. Regionale all'Industria n°45 del 12 giugno 2003*

Approvato con delibera di Consiglio n°104 del 12/07/2010

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Il Piano Urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti è strumento urbanistico preventivo obbligatorio di settore il cui contenuto è normato dall'art.3 del D.A. Regionale all'Industria n°45 del 12 giugno 2003. Il Piano deve contenere l'indicazione delle zone territoriali omogenee o dei siti prevedibili per la rilocalizzazione e la nuova installazione degli impianti.
2. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione (di seguito denominato semplicemente impianto) ad uso pubblico, come definito dal *c.1, art.2 D.A. n°45/2003*, si intende un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburanti con le relative attrezzature e dotato di servizi igienico-sanitari adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato servizio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale .
3. Non rientrano nella categoria suddetta, così come stabilito dal *c.3, art.2 del D.A. n°45/2003*:
  - a) gli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della pubblica amministrazione o di enti esercenti un pubblico servizio;
  - b) gli impianti ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili destinati esclusivamente al rifornimento dei mezzi dell'impresa titolare dei predetti immobili;
  - c) gli impianti destinati all'esclusivo rifornimento dei natanti.
4. Gli impianti, così come stabilito dal *c.3, art.1 del D.A. Regionale all'Industria 26 novembre 2008*, devono comprendere in aggiunta rispetto ai prodotti benzina e gasolio almeno uno dei prodotti GPL o metano e devono essere dotati di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 Kw e di servizi igienico-sanitari anche per persone diversamente abili.
5. Si intende per strada urbana la strada situata all'interno del perimetro urbano dei Comuni, ivi compresi i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali dei comuni con popolazione superiore o pari a 10.000 abitanti formalmente assegnate ed acquisite entro la propria competenza (*allegato B art.5 D.A. n°45/2003*).
6. Si intende, invece, per strada extraurbana la strada che collega due o più comuni e classificata, a norma dell'*art.2 del D.Lgs 30 aprile 1992, n°285*, come strada statale, o strada regionale o strada provinciale; sono compresi i tratti interni di dette strade che attraversino centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (*allegato B art.5 D.A. n°45/2003*).
7. Per tutte le altre definizioni si fa rinvio alla normativa regionale vigente in materia.

### **Art. 2**

#### **Regole Generali**

1. L'installazione di nuovi impianti è consentita nel rispetto dei criteri di cui al presente piano e, per quanto in esso non previsto, della normativa statale e regionale vigente.
2. Qualora le aree siano di proprietà pubblica, la loro assegnazione avviene mediante bando di gara, nel rispetto dei principi di pubblicità e partecipazione.
3. Gli impianti esistenti o per i quali è già stata rilasciata autorizzazione o concessione al momento di entrata in vigore dei criteri di cui al presente piano, conformi all'art.6 della L.R. 5 agosto 1982, n°97, al D.A. N°45/2003 ed al Nuovo Codice della Strada, possono permanere nell'attuale collocazione a meno che non si accertino motivi di interesse pubblico o di tale gravità da compromettere la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

## **CAPO II – NUOVI IMPIANTI**

### **Art.3**

#### **Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee**

1. La realizzazione di nuovi impianti è vietata nelle zone omogenee A1, A2, A3 dello strumento urbanistico vigente.
2. La realizzazione di nuovi impianti è consentita anche nelle fasce di rispetto stradale, nonché in tutte le zone territoriali omogenee "D" del P.R.G. secondo le modalità e le limitazioni contenute nel Nuovo Codice della Strada ed nel Regolamento di esecuzione, nella Legge Regionale 5 agosto 1982, n°97, nel D.A. n°45/2003 (art.128 N.T.A. del P.R.G). **La realizzazione di nuovi impianti è altresì consentita nelle zone destinate a verde agricolo previa approvazione di variante urbanistica.**
3. All'interno di dette zone possono essere installati impianti tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessa attività di vendita di prodotti rivolti prevalentemente al veicolo ed alla persona (*deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili*).
4. I chioschi e le nuove costruzioni a servizio degli impianti devono rispettare i parametri edilizi indicati per ciascuna zona nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G..

### **Art.4**

#### **Tutela dei beni ambientali-architettonici**

1. La localizzazione di nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e di valore paesaggistico ambientale.
2. Non si possono installare impianti nel caso in cui costituiscano elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale.
3. E' vietata l'installazione di nuovi impianti nelle aree di pertinenza o nei lotti limitrofi ad edifici tutelati.
4. L'installazione di nuovi impianti non è consentita nelle aree definite di tutela ambientale.

### **Art.5**

#### **Luoghi in cui è vietata l'installazione degli impianti**

1. L'installazione di nuovi impianti non è consentita in prossimità di intersezioni e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata, in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari ed anche:
  - a) nelle fasce di inedificabilità di m.150 dalla battigia del mare, di m.100 dalla battigia dei laghi e di m.200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e delle zone archeologiche di cui all'art.15 della L.R. n°78 del 12 giugno 1976;
  - b) nelle aree di inedificabilità dei cimiteri, così come stabilito dall'art.338 del R.D. 27/07/1934, n°1265;
  - c) in prossimità di scuole ed ospedali e nelle aree idrogeologicamente instabili.

### **Art.6**

#### **Superfici, distanze e contingentamenti numerici**

1. I vincoli e le restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze, superfici minime e obblighi di rinuncia ad altri impianti non sono applicabili in Sicilia per come stabilito dal c.1, art.1 del D.A. 26 novembre 2008.

### **Art.7**

#### **Viabilità e prescrizioni per la sicurezza stradale degli impianti**

1. Sulle strade di quartiere e locali in ambito urbano, gli impianti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrai.
2. Gli impianti non devono impegnare la carreggiata stradale.
3. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico; sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro eccedenti l'altezza di cm.80 misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
4. Le distanze da dossi, curve, intersezioni e impianti semaforici non devono essere inferiori a quelle fissate nel Codice della Strada e nel Regolamento di esecuzione. ***Gli accessi e i passi carrabili degli impianti di distribuzione censiti ed esistenti che insistono sia su area pubblica che privata possono essere posti ad una distanza di almeno 5 metri dalle intersezioni stradali, secondo quanto previsto all'art.46, comma 6, del Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada. Per l'effetto, ritenersi conseguenziale oggetto di modifica l'allegato parere della Polizia Municipale sulla "verifica impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio del Comune di Trapani prot. n°21403/789/2009 e 58/2010 – PM/Lav dell'8/02/2010 nelle parti in cui si relaziona sulla conformità alle distanze stabilite, nel senso che, in dipendenza della deroga sopra disposta, debba intendersi autorizzata anche la distanza inferiore minima di mt.5 rispetto ai 12 mt ivi rilevati e segnalati.***
5. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

#### Art.8

##### Caratteristiche degli impianti

1. Nell'area dell'impianto le colonnine di erogazione dovranno essere installate prevedendo un idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse.
2. Le colonnine, i serbatoi, le altre attrezzature costituenti l'impianto e gli edifici devono essere sempre ubicati alla distanza minima dal ciglio stradale e dai confini, così come prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio Comunale.
3. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere quello prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio Comunale.
4. Nell'ambito del piazzale, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per *roulottes* e *campers*.
5. Le aree libere e di parcheggio devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
6. Le competenze in materia di installazione di impianti di distribuzione di carburanti in fregio alle autostrade sono attribuite alla Regione, ai sensi del D.A. n°2 del 7 gennaio 2009.

#### Art.9

##### Fasce di rispetto

1. E' consentita l'installazione di nuovi impianti nelle fasce di rispetto della viabilità in quanto pertinenze di servizio.
2. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti; mentre i chioschi e tutte le altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto, in conformità alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G..

#### **Art.10**

##### **Tutela delle alberature esistenti**

1. Qualora per la realizzazione degli impianti sia necessario l'abbattimento delle alberature esistenti, si applicano le prescrizioni di legge dettate in materia.
2. Non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate.

#### **Art.11**

##### **Segnaletica stradale e di servizio**

1. Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita impedendo le manovre di svolta a sinistra.
2. Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati.
3. Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi e degli omaggi.

#### **Art.12**

##### **Insegne**

1. Negli impianti è consentita l'esposizione di insegne nel rispetto del Codice della Strada e delle norme stabilite dal regolamento comunale in materia.
2. La Ditta concessionaria dell'impianto ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna, anche luminosa, ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura di "*stazione di rifornimento*" ovvero "*stazione di servizio*".

#### **Art.13**

##### **Attività complementari**

1. All'interno dell'area di servizio possono essere insediati servizi relativi alla persona.
2. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate all'interno delle aree di servizio, nel rispetto della Legge Regionale n°28 del 22 dicembre 1999 e s.m.i, della Legge 25 agosto 1991, n°287 e s.m.i. e dei rispettivi regolamenti comunali vigenti.
3. Tutti i locali destinati alle attività complementari, di cui al presente articolo, devono essere adeguati alla normativa vigente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### **Art.14**

##### **Scarichi**

1. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente e realizzati secondo quanto previsto dal D.Lgs n°152 del 2 aprile 2006 e s.m.i..
2. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

### **CAPO III - Impianti di distribuzione carburanti esistenti**

#### **Art.15**

##### **Modifiche, potenziamenti e cessazioni degli impianti esistenti**

1. Per gli impianti esistenti, conformi o conformati alla normativa vigente in materia di incompatibilità è possibile effettuare, nel rispetto delle norme statali, regionali e comunali, nonché dei criteri di cui al

presente piano, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche e potenziamenti **e/o adeguamento per eliminare il pericolo potenziale e renderli conformi alle prescrizioni imposte dall'A.C...**

2. Il potenziamento degli impianti con l'aggiunta di gasolio quale nuovo prodotto, secondo quanto previsto dal c.1 dell'art.12 del D.A. n°45/2003, potrà autorizzarsi qualora trattasi di stazione di servizio o di rifornimento dotato di ampio piazzale atto ad ospitare anche mezzi pesanti, quantificabile in mq. 300 circa se su strada comunale e mq. 600 circa se su strada extraurbana.
3. Quando cessa l'attività dell'impianto devono cessare anche le attività complementari.
4. La nuova concessione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l'autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
  - a) impianto che insiste in zone classificate "centri storici" dagli strumenti urbanistici;
  - b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana;
  - c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;
  - d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione.

## Art.16

### Smantellamento, rimozione e individuazione aree

1. Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui insiste l'impianto, al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio, le aree alternative sono quelle pubbliche compatibili con il presente Piano, con le prescrizioni del PRG e con le direttive regionali in materia (c.1. art.11 del D.A. n°45/2003).
2. Nel caso in cui il Comune disponga la rimozione dell'impianto sito in area privata, al titolare è concessa una moratoria di 12 mesi per la ricerca di una nuova localizzazione, così come stabilito dal c.2 art.11 del D.A. n°45/2003. I provvedimenti coatti da parte dei comuni ed i trasferimenti conseguenti possono essere assentiti solo dopo che il Comune avrà approvato il presente piano.
3. I titolari di una o più autorizzazioni di impianti dichiarati incompatibili sono tenuti a presentare un proprio programma di chiusura e di rimozione degli impianti stessi.
4. Il programma dovrà prevedere:
  - a) *la cessazione delle attività complementari all'impianto;*
  - b) *la rimozione di tutte le opere costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;*
  - c) *la sistemazione dell'area in conformità alle previsioni del P. R. G..*
5. Per l'esecuzione delle opere di smantellamento e di rimozione degli impianti il titolare dovrà richiedere l'autorizzazione edilizia allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.
6. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto o anche solo di una parte di esso o di sostituzione di singole cisterne, devono essere rispettate le norme in materia di difesa del suolo e devono essere rimosse tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse nel rispetto della specifica normativa vigente.

7. Deve essere compiuta l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo delle cisterne e delle tubazioni, nonché dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti nel corso delle operazioni o perdite pregresse.
8. Deve essere effettuata l'eventuale conseguente bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati superamenti dei valori limite previsti dalla predetta normativa, da concordarsi con l'autorità competente.
9. Per gli impianti risultati adeguabili è confermato l'obbligo di renderli conformi;
- 10. Ai titolari di impianti censiti ed esistenti che insistono sia su area pubblica che privata può, altresì, essere concessa una moratoria di mesi 12 per rendere conforme l'impianto alle norme previste e prescritte in materia dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, tranne che per i casi in cui le aree dove insistono gli impianti siano stati dichiarate di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. N°327/2001 e s.m.i. e/o risultino utili al fine della realizzazione di interventi pubblici.**

#### CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art.17

###### **Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti**

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti, è subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni del presente Piano, nonché all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, urbanistica ed edilizia, igienico sanitaria, fiscale, ambientale, di tutela dei beni storici e artistici e delle norme di indirizzo programmatico della Regione, così come stabilito dal *c.2. art.1 del D.A. 26 novembre 2008*.
2. Le nuove concessioni o autorizzazioni per impianti non possono essere rilasciate qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
  - a) impianto che insiste in zone classificate "centri storici" dagli strumenti urbanistici;
  - b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana;
  - c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;
  - d) *impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione.*
3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
  - b) avere la disponibilità del terreno, in proprietà o in affitto;
  - c) inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n°575 e s.m.i. nei confronti del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione della società;
  - d) inesistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n°575 e s.m.i. nei confronti della società;
  - e) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.3 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n.28 e s.m.i.;

##### Art.18

###### **Modalità di presentazione della domanda**

1. Il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti è attivato in base a istanza dell'interessato da presentare al SUAP.
2. Alla richiesta di provvedimento unico autorizzativo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) - Atto dal quale risulti la disponibilità del terreno (*proprietà o altro diritto legale*);
  - b) - Relazione tecnica dalla quale risulti l'esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale di distribuzione dei carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero e il tipo di erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
  - c) - Autocertificazione del richiedente, corredata da una dichiarazione di un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, redatte sulla scorta del presente regolamento, attestanti il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, di quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché delle norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
  - d) - Progetto edilizio dell'impianto con le seguenti indicazioni:
    - Stralcio del P.R.G., con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
    - Stralcio della aerofotogrammetria in scala 1:2000, riprodotto una zona estesa per un raggio minimo di m.500 rispetto all'intervento, con indicata la toponomastica, ed evidenziato l'immobile oggetto di intervento;
    - Estratto autentico di mappa o tipo frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
    - Planimetria dello stato di fatto, in scala 1:200 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote planimetriche e altimetriche riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in oggetto e le indicazioni delle reti dei servizi esistenti;
    - Planimetria, scala 1:500, ricavata dal rilievo topografico con riportate le indicazioni quotate della planovolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli eventuali spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde, alla recinzione;
    - Pianta dei piani, in scala 1:100, quotata e recante la destinazione dei locali;
    - Pianta in scala 1:100 delle coperture con l'indicazione dei volumi tecnici (camini e sovrastrutture varie, ecc.);
    - Tutti i prospetti esterni in scala 1:100 con l'indicazione dei volumi tecnici nonché dei materiali e colori;
    - Sezione verticale quotata in scala 1:100, estesa sino alla mezzeraia stradale e/o terreno confinante con il lotto di pertinenza dell'impianto in progetto, con indicata la quota assoluta del caposaldo di riferimento per le altezze, il profilo quotato del terreno naturale e sistemato, evidenziati gli sterri e i riporti;
    - Dati metrici di progetto confrontati con le prescrizioni di zona, ed in particolare relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata al parcheggio ed alle densità edilizie e gli indici di fabbricazione prescritti dal P.R.G.;
    - Documentazione fotografica a colori relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno, con didascalia e planimetria con i punti di ripresa.
    - La descrizione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.
3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, controfirmata dal richiedente e dall'avente titolo alla concessione.

### **Art. 19**

#### **Salvaguardia della salute pubblica**

1. Trattandosi di attività classificata "*Industria insalubre di seconda classe*" dal D.M. 5 settembre 1994, il titolare è tenuto a mettere in atto adeguati accorgimenti intesi ad impedire pericolo e danno alla salute pubblica.
2. Al verificarsi di situazioni di pericolo igienico - sanitario, il Sindaco, sentiti i competenti uffici dell'ARPA e/o della ASP, adotterà i provvedimenti del caso, ai sensi dell'art.217 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265.

### **CAPO V - EFFICACIA DEL PIANO**

#### **Art.20**

##### **Entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa valgono le norme statali e regionali vigenti.
2. E' vietata la movimentazione, la rilocalizzazione e l'apertura di nuovi impianti che non sia conforme al Piano Urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti. Fanno eccezione i trasferimenti in altro Comune, la chiusura definitiva e la rilocalizzazione degli impianti nelle fasce di rispetto delle strade extraurbane.
3. Nell'applicazione del presente piano sono fatte salve le eventuali prescrizioni del decreto di approvazione del P.R.G.. Qualora ne ricorrano le condizioni possono essere attivate procedure in variante allo strumento urbanistico ed in conformità alla normativa, ai regolamenti ed alle direttive vigenti in materia.
4. Il presente piano entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.